

FORMAZIONE CONTINUA

Obbligatoria e sanzionata

La formazione continua e permanente diventa obbligatoria per tutte le professioni regolamentate.

Chi non conseguirà i crediti stabiliti da ogni singola professione e avallati dal ministero rischia provvedimenti disciplinari

► pagina 11

GUIDA ALLA RIFORMA DELLE PROFESSIONI

Formazione continua

Alleanza con le università

Convenzioni con i Consigli nazionali per il riconoscimento dei crediti

Giovanni Negri
MILANO

Formazione continua come garanzia di qualità della prestazione professionale. Possibilità per gli ordini di attribuire all'esterno almeno parte dei corsi. Apertura del mercato rispetto a tentazioni anticoncorrenziali. Rilevanza disciplinare della violazione dell'obbligo di aggiornamento. Sinergia tra il mondo universitario e quello professionale.

La riforma agisce anche sul sistema di formazione, provando a renderlo più incisivo e aperto a sollecitazioni e adeguamenti soprattutto a garanzia del cliente. Una presa di coscienza ulteriore della necessità di un continuo allineamento del professionista ai cambiamenti sia normativi, sia tecnologici.

L'organizzazione

I corsi di formazione possono essere organizzati "in house" e quindi direttamente dagli ordini o dai collegi, ma anche da associazioni o enti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi con intervento del ministro vigilante nel procedimento deliberativo consiliare. Una previsione che dovrebbe vincolare gli ordini o collegi anche nel senso della possibilità di spingerli ad accogliere il rilascio di un'autorizzazione che si intenda negare. È quindi specificamente stabilito, con un'evidente finalità di tutela verso comportamenti an-

ticoncorrenziali da parte degli ordini, che i consigli nazionali trasmettano motivata proposta di delibera al ministro competente, anche se questa va nella direzione di un diniego dell'autorizzazione, con l'obiettivo di assumere un parere vincolante sul punto e, quindi, eventualmente spingendo al rilascio di un'autorizzazione imprevista, ma la cui mancata previsione sarebbe stata del tutto ingiustificata e segnata di chiusura del mercato.

Le tappe

Entro il 15 agosto dell'anno pros-

IL PERCORSO

Entro un anno gli Ordini dovranno definire i requisiti minimi e le modalità per assolvere l'obbligo di aggiornamento

simo, gli ordini dovranno procedere a definire per regolamento una serie di passaggi cruciali per il futuro sistema di formazione. Una potestà di intervento che conferma la volontà del legislatore di lasciare uno spazio di manovra, sia pure controllato, agli ordini professionali. Starà infatti a loro precisare:

■ le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di ag-

giornamento a cura degli ordini o dei collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;

■ i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;

■ il valore del credito formativo professionale come unità di misura della formazione continua.

Anche in questo caso, come già per quanto riguarda la concessione dell'autorizzazione per l'organizzazione dei corsi di formazione da parte di soggetti esterni, è previsto un intervento da parte del ministro competente. La finalità di fondo è la stessa e cioè evitare che la potestà degli ordini su questi delicati aspetti della regolamentazione possa renderli indulgenti a tentazioni di compressione della concorrenza.

Il ruolo delle università

Riconosciuto poi uno spazio ampio per la possibilità di stipula di convenzioni con le università, un po' come avviene sul versante del tirocinio. Gli ordini potranno firmare con gli atenei accordi per il riconoscimento reciproco dei rispettivi crediti formativi. In questo modo, i professionisti potrebbero mettere a punto una strada inedita per adempiere all'obbligo di formazione continua imposto, attraverso la frequenza di corsi universitari, come pure acquisire crediti valevoli per il conse-

guimento di lauree specialistiche partecipando ad eventi formativi organizzati dal proprio ordine o collegio.

Nello stesso tempo, gli studenti universitari avrebbero la possibilità di integrare la propria formazione prendendo parte alle attività formative degli ordini professionali. La volontà del decreto di riforma di agevolare forme di integrazione tra università e ordini professionali è confermata, oltre che dalla disciplina del tirocinio che ne permette lo svolgimento di una parte non preponderante durante il corso di laurea, dalla possibilità di approvare regolamenti comuni, dopo il preventivo parere favorevole dei ministri vigilanti, per individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilirne il valore.

In campo le Regioni

La riforma attribuisce poi un ruolo anche alle Regioni, e in questo senso vengono considerate infondate le preoccupazioni su un profilo di incostituzionalità sollevate dalle commissioni parlamentari: esse, che peraltro hanno una potestà concorrente in materia di professioni), potranno così procedere all'assegnazione di fondi da utilizzare per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

LA NORMA



01 | VALORIZZAZIONE

Il decreto sottolinea il valore della formazione continua sia per quanto riguarda il professionista, chiamato ad aggiornarsi sul piano normativo e tecnologico, sia per il cliente, che potrà contare sull'offerta di una prestazione professionale di qualità

02 | LA CONCORRENZA

I corsi di formazione possono essere organizzati dagli ordini o dai collegi, ma anche da associazioni o enti autorizzati dai consigli nazionali; il ministro competente dovrà sempre intervenire nel processo decisionale, eventualmente aprendo a un'autorizzazione inizialmente negata, in funzione di tutela della concorrenza

03 | LA DEONTOLOGIA

Il mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale assume una rilevanza sul piano disciplinare perché il professionista inadempiente potrà essere sanzionato

04 | GLI ATENEI

La riforma rafforza la possibilità di intese tra ordini e università sul riconoscimento reciproco dei crediti formativi

La svolta. Giustificato il provvedimento deontologico

Sulle sanzioni disciplinari cade ogni dubbio applicativo

Alessandro Galimberti
MILANO

La «formazione continua permanente con la finalità di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale e lo sviluppo della professione» – così come la definisce il Dpr 137/2012, in vigore da oggi – diventa un obbligo per tutti i professionisti. Non solo: chi non maturerà i crediti annuali, previsti dagli Ordini o dai Collegi nazionali e approvati dal ministero di riferimento, andrà incontro a una sanzione disciplinare certa.

Con la pubblicazione del regolamento di riforma delle professioni sparisce definitivamente l'ambiguità sulla fondatezza delle sanzioni disciplinari inflitte fino a ieri dagli Ordini che avevano già attivato la formazione continua. L'articolo 7 del Dpr fornisce una volta per tutte l'aggancio giuridico per giustificare un provvedimento che, l'esperienza dimostra, può essere molto penalizzante per il professionista in mora, arrivando a incidere sulla stessa possibilità di esercitare l'attività.

RICORSI PIÙ DIFFICILI

In passato professionisti sottoposti a procedimento avevano contestato la mancanza di un presupposto legislativo per un certo periodo. La tassatività dell'articolo 7 del regolamento sulle professioni («la violazione dell'obbligo – di formazione, ndr – costituisce illecito disciplinare») se da un lato toglie quindi ogni dubbio su ciò che sarà – tutti «a scuola» a maturare crediti – dall'altro certifica anche quello che notai, commercialisti, avvocati hanno fatto negli ultimi anni, e cioè sottoporre a procedimento disciplinare gli iscritti più pigri. Molti dei quali, impugnando le sanzioni davanti ai Consigli nazionali, avevano non a caso opposto la mancanza di una norma di fonte primaria per dar corso – come è effettivamente successo – ad avvertimenti, censure e talvolta al rischio di sospensione dell'esercizio della professione.

«Nella ventina di ricorsi che abbiamo analizzato nel primo triennio 2008-2010 – dice Flavio Dezzani, delegato del **Confindustria** per Università, tirocinio e formazione – il principale motivo opposto dagli incolpati era proprio la mancanza di un "aggancio" della sanzione inflitta dagli Ordini territoriali a una norma primaria, ma "solo" al nostro regolamento. Motivo che è sempre stato respinto e che oggi, non a caso, viene avallato dal Dpr». È comunque giusto sottolineare che, almeno tra i commercialisti e gli esperti contabili, la renitenza alla formazione continua dal 2008 ad oggi è confinata a pochi e isolati casi, come spiega ancora Dezzani: «I pochi procedimenti riguardano soprattutto situazioni di colleghi che avevano maturato 40 o 50 crediti nel triennio al posto dei 90 richiesti, non ricordo invece episodi di "evasione" totale. Le sanzioni inflitte sono consistite quasi sempre in lettere di richiamo».

Tra i notai l'intransigenza del "censore" è durata poco, per il semplice motivo che gli iscritti hanno accettato la formazione come momento indispensabile della crescita professionale. «All'inizio, nel 2006 – dice Gabriele Noto, consigliere nazionale del notariato – qualcuno protestava, ricordando che siamo tra i professionisti più preparati in Europa e che forse la formazione autoimposta e pure sanzionata (e le sanzioni da noi, con il meccanismo della recidiva, sono insidiose) era un eccesso. Oggi arriva il Dpr a certificare quel percorso, ma nel frattempo per noi molte cose sono cambiate, nel senso che gli oltre 5 mila eventi di formazione hanno convinto i notai dell'utilità dell'aggiornamento professionale».

La panoramica. I doveri già programmati

Il valore dei corsi determinato dai vertici di categoria

Francesca Milano
MILANO

Quella della formazione continua non è una vera e propria novità per gli Ordini, che già da anni prevedono corsi di aggiornamento professionale.

Quello che cambia, adesso, è la sanzione per chi non rispetta l'obbligo (prima assente in molti ordinamenti) e l'organizzazione dei corsi stessi, che dovrà essere regolamentata entro un anno dagli Ordini, i quali avranno anche il potere di autorizzare corsi tenuti da altri soggetti, previo il parere favorevole del ministero.

A parte questa novità, che andrà introdotta nei regolamenti dei singoli Ordini, le categorie continueranno ad essere libere di stabilire il numero di crediti formativi che ogni professionista dovrà conseguire nell'arco di un periodo di tempo predefinito. I commercialisti, per esempio, sono tenuti al raggiungimento di 90 crediti in un triennio, con un minimo di 20 crediti annuali, di cui almeno tre derivanti da attività relative a deontologia, ordinamento, tariffe e organizzazione dello studio professionale.

Per i consulenti del lavoro, invece, è obbligatorio fin dal 1997 raggiungere 50 crediti in un biennio, di cui 6 nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico; in ciascun anno formativo è obbligatorio conseguire

vi. Nell'ambito della formazione a distanza, la Fondazione italiana del notariato ha realizzato dal 2008 sei corsi e-learning, per i quali sono registrati 700 iscritti.

Anche gli avvocati devono aggiornarsi costantemente: l'obbligo è entrato in vigore nel 2007 e prevede il raggiungimento di 90 crediti nel triennio, di cui almeno 20 acquisiti in ogni singolo anno formativo.

Anche per gli psicologi la formazione non è una novità e da una ricerca commissionata dall'Ordine emerge che il 97% dei professionisti segue corsi di formazione post laurea, a dimostrazione dell'importanza di questa misura.

Per i geometri la formazione è diventata obbligatoria nel 2010 e il numero di crediti necessari varia in base all'anzianità di iscrizione all'albo (15 nei primi 5 anni, 10 dopo i 5 anni).

Le professioni tecniche da anni prevedono la possibilità per gli iscritti di aggiornarsi su normative, tecnologie e procedure, ma in molti casi non c'era nessun obbligo: è il caso dei periti agrari e periti agrari laureati, per esempio, che dal 2004 hanno istituito la formazione non obbligatoria. Fino ad oggi circa il 50% degli iscritti ha frequentato questi corsi. Anche gli agrotecnici avevano già pensato alla formazione continua: in cinque regioni infatti sono già presenti i centri Agroform che si occupano di corsi di formazione.

100

I crediti dei notai

I notai devono raggiungere entro un biennio di 100 crediti formativi (nel primo anno 40 crediti)

90

I crediti dei commercialisti

Novanta crediti in un triennio: è quanto devono ottenere i commercialisti per rispondere all'obbligo di formazione continua

50

I crediti dei consulenti

Per i consulenti del lavoro l'attuale regolamento prevede il raggiungimento di 50 crediti in un biennio

90

I crediti degli avvocati

L'obbligo per gli avvocati impone loro di raggiungere 90 crediti in tre anni

VECCHIA PAGELLA

I commercialisti e gli avvocati devono raggiungere 90 punti in un triennio; i notai arrivare a 100 almeno 16 crediti.

La formazione del notaio prevede un regolamento che impone il raggiungimento entro un biennio di 100 crediti formativi (nel primo anno 40 crediti). Nel caso il notaio non raggiunga il totale dei crediti, il vecchio regolamento già prevedeva dal 2006 che venisse sottoposto a procedimento disciplinare. In questi anni sono stati organizzati dalle istituzioni del Notariato circa 5 mila eventi formativi.

L'impatto sulle categorie

AGRONOMI E FORESTALI

Convenzione con gli atenei

Il Conaf dal 2009 si è dotato di un regolamento di formazione ed è al primo triennio. Il decreto conferma scelte come quella della stipula delle convenzioni con le Università per il riconoscimento reciproco dei crediti formativi. Questo consentirà, per il Consiglio degli agronomi, ai laureati triennali di inserirsi subito nel mercato del lavoro professionale e mantenere l'iscrizione all'università per la laurea magistrale. Per il Conaf andava però previsto il coinvolgimento del Miur per rendere coerenti l'accesso e la formazione continua nell'ambito del sistema europeo dell'apprendimento permanente e del quadro nazionale delle qualifiche.

AGROTECNICI

Da facoltà a obbligo

«Noi eravamo abituati a fare formazione e aggiornamento secondo le reali necessità, dovremo abituarci a farla anche quando non ci serve». Questo, in sintesi, il pensiero del presidente Roberto Orlandi. Gli agrotecnici credono molto nella formazione, tanto che hanno dato vita a una serie di centri di formazione specifici, gli "Agroform", a base regionale. Gli agrotecnici, inoltre, non sono d'accordo sulla necessità che i regolamenti sulla formazione debbano ottenere il parere favorevole del ministero. Gli agrotecnici sono intenzionati a impugnare il Dpr di riforma degli ordinamenti professionali davanti al Tar.

ARCHITETTI

Sfida della sostenibilità

Nell'ordinamento degli architetti non era prevista la formazione continua, ma i professionisti ritengono che sia indispensabile per garantire agli utenti servizi di maggiore qualità tecnica e culturale: l'evoluzione delle discipline lo rende necessario per rispondere alle sfide della rigenerazione sostenibile delle città e del territorio. Per gli architetti il Dpr prevede la necessaria assunzione di responsabilità da parte delle categorie affinché la formazione continua non sia un dovere burocratico e costoso, bensì una crescita degli architetti italiani al servizio del Paese e per la competitività internazionale.

ATTUARI

Situazione immutata

Per gli attuari non cambia nulla perché la formazione continua è già obbligatoria dal 1° gennaio 2010. Gli iscritti sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento periodici. La formazione continua viene posta in capo al Consiglio Nazionale, che dovrà autorizzare associazioni di iscritti e altri soggetti per l'organizzazione di corsi di formazione, con il parere vincolante del ministro di Giustizia. «Questo - commenta il presidente **Giampaolo Crenca** -, unitamente ad alcuni altri aspetti della nuova normativa, implicherà qualche modifica alla nostra regolamentazione esistente».

AVVOCATI

Scuole forensi trascurate

Gli avvocati hanno già introdotto l'aggiornamento continuo con l'istituzione di 80 scuole forensi a cui sono iscritti circa 10mila aspiranti avvocati. Una realtà, secondo l'avvocatura, "dimenticata" dal regolamento al pari delle specializzazioni. Una svista che i penalisti hanno inserito - insieme alla mancata riforma dell'ordinamento forense attraverso una legge ordinaria - tra i motivi di un'astensione di cinque giorni dalle udienze, dal 17 al 21 settembre. Mentre l'organismo unitario dell'avvocatura farà sciopero il 20 e il 21 settembre contro i tagli dei tribunali previsti dalla nuova geografia giudiziaria.

CHIMICI

Obblighi limitati

I chimici sono soggetti a formazione continua obbligatoria per il settore sanitario (Ecm, educazione continua in medicina). Per gli altri campi di attività c'è un obbligo deontologico. I chimici prevedono di implementare un sistema di formazione continua gestito anche dagli Ordini provinciali su temi, selezionati dal Consiglio nazionale dei chimici, che sono di particolare interesse per l'intera categoria. È allo studio anche la possibilità, per un basso numero di crediti formativi, di autoformazione attraverso il web o l'abbonamento a riviste di settore. Per i chimici, però, il parere vincolante del ministero vigilante rappresenta un punto critico.

COMMERCIALISTI

Sanzione positiva

Per i commercialisti la formazione permanente era già una realtà prevista dall'ordinamento. Ma la categoria è soddisfatta di avere ora dalla sua parte la forza della legge: prima, infatti, chi non rispettava il dovere imposto dallo Statuto poteva al massimo essere oggetto di una sanzione per violazione della deontologia. Ai professionisti va bene anche la scelta di mettere in primo piano gli ordini nazionali rispetto ai territoriali, mentre quello che resta da fare, secondo i commercialisti, è trovare strumenti che siano in grado di rendere più omogenei i criteri e standard con i quali espletare l'obbligo.

CONSULENTI DEL LAVORO

Primato nazionale

I consulenti del lavoro rivendicano il primato di essere stati i primi a introdurre la formazione continua, nel 1997. Malgrado non produca dunque grandi cambiamenti, l'obbligo della formazione continua è stato uno dei punti più apprezzati della riforma. Secondo i consulenti è importante che sia stata ribadita la centralità degli ordini a tutela della fede pubblica. Il riconoscimento del ruolo di primo piano è considerato un deciso passo avanti rispetto all'ipotesi, contemplata in un primo tempo, di assegnare delle competenze in tema di formazione a soggetti diversi e non qualificati.

GEOMETRI

Esperienza decennale

La categoria dei geometri ha iniziato l'esperienza della formazione in via sperimentale già dieci anni fa. Dal 1° gennaio del 2010 per i geometri iscritti all'albo è diventato obbligatorio partecipare a eventi formativi allo scopo di maturare un numero minimo di crediti formativi variabile in funzione degli anni di iscrizione all'albo. In seguito alla riforma delle professioni che prevede la categoria potenzierà i corsi anche con la modalità e-learning. Per il Consiglio nazionale la strada da percorrere in un'attività molto ampia è quella della scuola, in abbinamento con il tirocinio e il collegamento dei giovani con la categoria.

GIORNALISTI

Verso una Fondazione

L'ordine dei giornalisti ha già intrapreso la strada della formazione continua.

Il dovere di aggiornarsi ci sarà sia per i professionisti, sia per i pubblicisti. Per questo sono stati preparati dei volumi, mentre è a uno stadio avanzato il progetto di una Fondazione che si occuperà di formazione continua.

L'ordine ha interpretato l'obbligo imposto per legge, a pena di sanzione, come un segnale di rispetto per i cittadini, a cui va garantita la competenza delle "firme". Il problema semmai è quello di reperire i fondi per corsi di aggiornamento che siano per tutti dello stesso livello, da nord a sud

INGEGNERI

Dubbi sul parere ministeriale

Per gli ingegneri non cambierà molto in quanto i singoli Ordini già si erano attivati per

l'organizzazione dei corsi di formazione, ma indubbiamente questo rappresenterà una migliore garanzia soprattutto nei confronti degli utenti/cittadini.

Il Consiglio nazionale è d'accordo con l'obbligo di formazione, ma non è soddisfatto del parere vincolante del ministero vigilante.

Secondo il presidente Armando Zambrano, «gli Ordini professionali devono fare un grande sforzo dal punto di vista economico per assicurare la formazione ai propri iscritti. Come Consiglio Nazionale degli Ingegneri abbiamo istituito una Scuola di alta formazione»

NOTAI

Centrale il Consiglio del notariato

Sulla formazione continua nulla cambia per i notai: per essi il principio è già in vigore da gennaio 2006 e l'attribuzione dei crediti è disciplinata con regolamento nazionale. L'accreditamento dei corsi è già a cura del Consiglio nazionale del notariato attraverso la Fondazione italiana del notariato.

Su questa materia il notariato è d'accordo con quanto previsto dal decreto presidenziale di riforma degli ordinamenti professionali, in quanto conferma il lavoro fatto dal notariato negli anni scorsi.

Il Consiglio nazionale del notariato dovrà comunque aggiornare il regolamento in base alle ultime norme

PERITI AGRARI

Regole da armonizzare

La formazione continua per i periti agrari è regolamentata fin dall'anno 2004. Ora è iniziato il processo di armonizzazione delle regole dettate dal codice deontologico con quanto stabilito dal regolamento.

Insieme ad altre categorie professionali si sta cercando di mettere a punto una rete di rapporti con Università, istituti tecnici superiori e soggetti economici che possono aiutare la categoria a garantire la qualità delle attività di aggiornamento e crescita professionale che possono essere messe a disposizione di tutti gli iscritti all'albo

PERITI INDUSTRIALI

Cresce il deterrente

Considerata indispensabile per la categoria, la formazione continua viene fatta dai periti industriali da quasi 10 anni. Anche in questo caso l'obbligo di legge ha costituito la marcia in più per rendere effettivo un dovere che incontrava, in caso di mancato rispetto, il solo deterrente del provvedimento disciplinare, spesso poi disapplicato dal giudice.

L'intenzione ora è quella di stipulare delle convenzioni con i ministeri e con la pubblica amministrazione. Cercando la collaborazione di tutte quelle strutture pubbliche che in un primo momento erano state escluse dal regolamento

PSICOLOGI

Formazione intensa

In base a una ricerca dell'Ordine degli psicologi risulta che il 97% degli iscritti già segue percorsi formativi dopo la laurea. Il codice deontologico prevede l'obbligo dell'aggiornamento professionale. «Condividiamo – spiega il presidente Giuseppe Luigi Palma – la doppia possibilità di aggiornamento prevista: regolamento del consiglio nazionale ed educazione continua in medicina (Ecm)». Gli psicologi cercheranno di evitare il rischio che il tutto si riduca ad una sorta di corsa all'accaparramento di "crediti"